Pubblicato il 15/05/2023

N. 01935/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02988/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2988 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/sostegno al bisogno familiare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Pierfrancesco Ungari e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Considerato che:

- l'onere di permanenza sul territorio nazionale gravante sul lavoratore straniero interessato all'emersione da lavoro irregolare ex art. 103, d.l. 34/2020, deve necessariamente essere bilanciato con le sue esigenze di vita personale e familiare, con prevalenza di queste in presenza di adeguate motivazioni;
- un allontanamento momentaneo, non preventivabile e giustificato dall'esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana, quale l'assistenza ad uno stretto congiunto in condizioni di oggettiva difficoltà nel Paese d'origine, non implica l'assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio Italiano in modo stabile e continuativo, e dunque non si pone contro la *ratio* dei requisiti di emersione previsti dall'art. 103, cit.;
- eventuali profili di veridicità della prospettazione e della documentazione, concernenti la causa di giustificazione dell'allontanamento temporaneo dell'appellante dal territorio nazionale, potranno essere approfonditi dall'UTG di Roma nelle more della definizione del giudizio nel merito;
- le spese della fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2988/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Pierfrancesco Ungari	**Michele Corradino**

IL SEGRETARIO